

Giro di vite al "lavoro nero" : tra le sanzioni anche la chiusura dell'attività

Si informano i Sigg.ri Clienti che, in seguito all'entrata in vigore della *Legge n. 123 del 03 agosto 2007 (pubblicata in G.U. n. 185 del 10.08.2007)*, con decorrenza **25 agosto 2007** sono previste, per **tutti i settori di attività** (*industria, commercio, edilizia, agricoltura, spettacolo*), importanti novità in materia di lotta al lavoro irregolare ("nero") e relative sanzioni, riassunte di seguito.

➤ **Impiego di lavoro irregolare ("in nero")** : impiego di lavoratori *non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (totalmente "in nero")*, ossia *non registrato nei libri paga e matricola* regolamentari.

- **"Sospensione" dell'attività (nuova ulteriore sanzione in vigore dal 25.08.2007)** : in analogia a quanto già previsto (dal 12.08.2006) per il settore edile, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro può procedere alla sospensione di **qualsiasi tipologia di attività d'impresa** (con la sola esclusione di *attività professionali e settore non profit*), con riferimento alla specifica *"unità produttiva"* accertata, in seguito all'accertamento di almeno uno dei seguenti reati.

- ✓ impiego di **lavoratori irregolari** ("in nero") *in misura pari ad almeno il 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati* (ad es. è sufficiente che, in un'azienda che occupa 5 dipendenti, ne venga accertato anche solo uno irregolare!).
- ✓ **reiterate violazioni** della disciplina in materia di **orario di lavoro** ex artt. 4, 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003 (*durata massima, riposo giornaliero e settimanale*);
- ✓ **gravi e reiterate violazioni** (almeno una violazione della stessa indole commessa nei 5 anni precedenti) della disciplina in materia di **tutela della salute e sicurezza sul lavoro**.

⇒ **revoca della sospensione** : affinché risulti possibile la ripresa dell'attività interrotta, prima della conclusione dell'ordinario iter procedurale delle sanzioni amministrative e civili, è necessario il verificarsi dei seguenti *presupposti* (per cui non si prevedono comunque tempi rapidissimi).

- in seguito ad *accertamento di lavoro "nero"*, **regolarizzazione dei lavoratori coinvolti** (*assunzione, registrazione degli stessi sui libri obbligatori, eventuale versamento dei relativi contributi previdenziali, nonché ottemperanza degli obblighi più immediati ex D.Lgs. n. 626/1994*);
- in seguito ad *accertamento di altre violazioni*, **ripristino delle regolari condizioni di lavoro** (*fruizione di eventuali riposi compensativi, o programmazione degli stessi in un congruo intervallo temporale*);
- in ogni caso, **pagamento** (mediante mod. F24, cod. trib. **698T**) di una **sanzione amministrativa aggiuntiva** (in supplemento a quelle già applicate) pari a **1/5 delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate (immediatamente accertate)** al trasgressore mediante il verbale d'illecito

(anche se sarà comunque necessaria la preventiva regolarizzazione dei lavoratori in nero o il ripristino della legalità in materia di orario di lavoro e riposti).

⇒ **inosservanza del provvedimento di sospensione** : *configura ipotesi di reato ex art. 650 Codice Penale, sanzionato con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a € 206,00.*

• **Sanzioni attualmente già in vigore :**

✓ **"Maxi-sanzione"** (in vigore dal 12.08.2006) comminata dagli **ispettori** della **D.P.L.** : *sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 12.000,00, con **maggiorazione di € 150,00 per ciascuna giornata** di lavoro effettivo.*

✓ **Collocamento** : *sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, per il mancato inoltro della comunicazione di assunzione preventiva del lavoratore irregolare.*

✓ **Inps :**

- **contributi previdenziali** : *sanzione civile per omesso o ritardato versamento (**Tur maggiorato di 5,5 punti**), oppure per evasione accertata (**30% annuo**); **misura minima di € 3.000,00** per lavoratore irregolare accertato, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa irregolare.*

- **libro matricola** : *sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, per l'omessa registrazione del lavoratore irregolare; sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00, per la mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di registrazione sul libro matricola.*

- **libro paga** : *sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, per l'omessa registrazione del lavoratore irregolare.*

✓ **Inail :**

- **premi assicurativi** : *sanzione civile per omesso o ritardato versamento (**Tur maggiorato di 5,5 punti**), oppure per evasione accertata (**30% annuo**); **misura minima di € 3.000,00** per lavoratore irregolare accertato, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa irregolare.*

- **comunicazione C.F. per assunzione** : *sanzione amministrativa pari a € 51,00, per ogni lavoratore irregolare non denunciato.*

- **libro matricola** : *sanzione amministrativa da € 125,00 a € 770,00, per l'omessa registrazione del lavoratore irregolare.*

- **libro paga** : *sanzione amministrativa da € 125,00 a € 770,00, per l'omessa registrazione del lavoratore irregolare.*

Esemplificando, se ipotizziamo che il personale ispettivo accerti l'**irregolarità** di **un solo lavoratore**, per **una sola giornata**, l'esborso in termini di sanzioni complessive (considerando gli *importi minimi* delle stesse e trascurando la maggiorazione di 1/5 per la revoca del procedimento di sospensione dell'attività) potrebbe essere di almeno **€ 8.200,00!!!** Importo che si incrementerebbe di *almeno € 750,00 per ogni settimana lavorata.*